

ANNUNZI GIUDIZIARI

NOTIFICHE PER PUBBLICI PROCLAMI

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA Sezione I - n.r.g. 4406/2013

Notifica per pubblici proclami, ai sensi dell'ordinanza n. 13699, in data 7 giugno 2013, nel giudizio R.G. 4406/2013, conseguente a ricorso, avente ad oggetto l'annullamento della graduatoria, per l'assegnazione delle frequenze alle televisioni locali della regione Lazio, "rivista a seguito delle osservazioni pervenute e recepimento ordinanze giurisdizionali" nonché di nota, con la quale alcuni impianti trasmissivi della ricorrente, sono stati dichiarati "privi di legittimità di esercizio"

La **s.p.a. Canale Dieci**, in persona del suo amministratore unico, nonché legale rappresentante pro-tempore, Signor Paolo Spiga, con sede in Roma, Via dei Galeoni n. 30 (p. i.v.a. e c.f.: 03305250924), rappresentata e difesa, dagli Avvocati Gianluca Barneschi (c. f.: BRNGLC60A12H501N; fax: 068841417; p.e.c.: gianlucabarneschi@ordineavvocatiroma.org) e Giuliano Boschetti (c. f.: BSCGLN62M09E372V; fax: 06233207561; p.e.c.: giulianoboschetti@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliata presso lo Studio del primo, in Roma, alla Via Panama n. 77, (telefax: 068841417; posta elettronica certificata: gianlucabarneschi@ordineavvocatiroma.org), ha attivato ricorso contro: **Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni**, per l'annullamento dei seguenti atti: A) graduatoria, ai sensi dell'art. 3, comma II, del bando del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni – Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione, per l'assegnazione delle frequenze alle TV locali della regione Lazio, "rivista a seguito delle osservazioni pervenute e recepimento ordinanze giurisdizionali", di estremi sconosciuti, ma pubblicata nel sito internet, dello stesso sopra indicato ufficio, in data 20 marzo 2013; B) nota



del Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Lazio - IV Settore recante data 5 marzo 2013 prot. 1797, con la quale gli impianti trasmissivi della ricorrente siti in Albano (Monte Savello), Guadagnolo e Arsoli (Piani Uggi), Subiaco e Terminillo (Campoforogna) sono stati dichiarati "privi di legittimità di esercizio", ivi compresi tutti gli allegati alla medesima nota, nonché contro ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto; nonché per il risarcimento del danno subito dalla ricorrente. Tale ricorso è stato articolato sulla base dei seguenti motivi: I) violazione della legge 75/2011 - violazione e falsa applicazione dei principi in tema di concorrenza e giusto procedimento - disparità di trattamento - manifesta ingiustizia, contraddittorietà ed irragionevolezza - violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; II) vizi attinenti alla previsione relativa alla valutazione unitaria delle domande - violazione della legge 75/2011 - violazione e falsa applicazione dell'art. 19, comma 3, regolamento AGCOM 353/11/CONS - violazione e falsa applicazione dei principi di concorrenza - disparità di trattamento - manifesta ingiustizia, contraddittorietà ed irragionevolezza - violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; III) violazione e falsa applicazione del principio di equivalenza, ex: artt. 24, L. 112/2004, 25, D. Lgs. 177/2005 e delibera 15/03 Cons., nonché degli artt.: 2 bis, L. 66/2001; 8 novies, L. 101/2008 e della sottostante disciplina comunitaria - 2, comma VI, 42, D. Lgs. 177/2005 - contrasto interno - violazione e falsa applicazione dei principi ex delibere AGCOM 53/08/CONS; 516/08/CONS; 234/09/CONS; 327/09/CONS; 294/09/CONS; 295/09/CONS; 426/09/CONS; 615/09/CONS - sviamento di potere - disparità di trattamento - perplessità - illogicità ed irrazionalità manifesta; IV) atto impugnato sub lettera b) - eccesso di potere per illogicità, difetto di



istruttoria e di motivazione e carenza dei presupposti di fatto e di diritto - travisamento - violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 (commi I e IV), 7 e 10, L. 241/90 (e s.m.i.) e delle relative circolari attuative - violazione del principio partecipativo al procedimento amministrativo - omissione totale di doveroso contraddittorio in relazione ad atto lesivo della sfera giuridica del destinatario; V) violazione e falsa applicazione dell'art. 52 D. Lgs 177/2005 - incompetenza - violazione delle norme relative al rilascio dei titoli abilitativi alla radiodiffusione sonora; VI) violazione degli artt. 21, 41, nonché 97 della Costituzione. Con ordinanza 13699/13, in data 7 giugno 2013, il T.A.R. per il Lazio I Sezione, ha disposto l'integrazione del contraddittorio con notifica per pubblici proclami, attraverso pubblicazione di estratto: nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; nel bollettino ufficiale della Regione Lazio, e nella home page del sito Internet istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento per le Comunicazioni. Con il presente avviso, dunque viene data conoscenza legale ai controinteressati, individuati in tutti i soggetti inseriti nella graduatoria approvata, ai sensi dell'art. 3, comma II, del bando del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni, per l'assegnazione delle frequenze alle televisioni locali della Regione Lazio.

avv. Gianluca Barneschi

TC13ABA8841 (A pagamento).

